

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Syndicat OP 84/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), succeduto all'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflor), a sua volta succeduto all'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflor)**

(Causa C-3/12) <sup>(1)</sup>

*(Agricoltura — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — Nozione di «periodo di controllo» — Possibilità di estensione, da parte di uno Stato membro, del periodo di controllo in caso di materiale impossibilità di procedere al controllo entro il termine assegnato — Rimborso degli aiuti percepiti — Sanzioni)*

(2013/C 225/37)

Lingua processuale: il francese

#### Giudice del rinvio

Conseil d'État

#### Parti

Ricorrente: Syndicat OP 84

Convenuto: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), succeduto all'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflor), a sua volta succeduto all'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflor)

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18) — Nozione di «periodo di controllo» — Possibilità di estensione, da parte di uno Stato membro, del periodo di controllo in caso di impossibilità materiale di procedere al controllo a causa del comportamento del beneficiario degli aiuti — Restituzione degli aiuti percepiti — Sanzioni

#### Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», e che abroga la direttiva 77/435/CEE, come modificato dal regolamento (CE) n. 3094/94 del Consiglio, del

12 dicembre 1994, deve essere interpretato nel senso che l'amministrazione può, ove necessario, proseguire le sue operazioni di controllo, già annunciate nel corso del periodo di controllo intercorrente dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno seguente, oltre tale periodo, senza, per questo solo motivo, viziare la procedura di un'irregolarità che l'operatore controllato possa poi opporre alla decisione adottata sulla base dei risultati di tale controllo.

<sup>(1)</sup> GU C 89 del 24.3.2012.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Nadežda Riežniece/Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests**

(Causa C-7/12) <sup>(1)</sup>

*(Politica sociale — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale — Soppressione di posti di dipendenti pubblici dovuta a difficoltà economiche nazionali — Valutazione di una lavoratrice che ha fruito di un congedo parentale rispetto a lavoratori restati in servizio attivo — Licenziamento al termine del congedo parentale — Discriminazione indiretta)*

(2013/C 225/38)

Lingua processuale: il lettone

#### Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

#### Parti

Ricorrente: Nadežda Riežniece

Convenuto: Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40) e della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4) — Licenziamento di una donna in congedo parentale in occasione del suo